

Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani (art. 14, lett. b) della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(luglio - settembre 2021)

AGRICOLTURA		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-319/21	Corte d'Appello di Venezia	Documenti di accompagnamento di prodotti ortofrutticoli- Errata indicazione del Paese di origine- Sanzioni- Interpretazione dell'articolo 5 del regolamento UE n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 e degli art 113 e 113 bis di quest'ultimo, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli. (Dubbio in merito all'esistenza in base al diritto UE dell'obbligo di redigere, in caso di trasferimento di prodotti ortofrutticoli da un magazzino della società proprietaria ad un suo punto vendita, un documento di accompagnamento per le merci che sono preconfezionate o inserite in un imballaggio,

		considerato che in questi casi le informazioni richieste sono già stampate sull'imballaggio o riportate sull'etichetta integrata nell'imballaggio o fissata ad esso). <i>Agecontrol SpA c ZR, Lidl Italia Srl</i>
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-339/21	Consiglio di Stato	Condizioni per l'autorizzazione generale – Costi delle attività di intercettazione - Interpretazione dei principi euro-unitari di non discriminazione, di tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento, di libertà di impresa e di proporzionalità dell'azione amministrativa, nonché degli artt. 3 (“Obiettivi generali”) e 13 (“Condizioni apposte all'autorizzazione generale”) della direttiva 2018/1972 istitutiva del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e degli artt. 16 (“Libertà di impresa”) e 52 (“Portata e interpretazione dei diritti e dei principi”) della Carta dei diritti fondamentali UE (dubbio sulla compatibilità euro-unitaria che, nel delegare all'autorità amministrativa il compito di stabilire il compenso da riconoscere agli operatori di telecomunicazioni per lo svolgimento obbligatorio delle attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria, non imponga di attenersi al principio dell'integrale ristoro dei costi concretamente affrontati

		e debitamente documentati e, inoltre, vincoli l'autorità amministrativa al conseguimento di un risparmio di spesa rispetto ai pregressi criteri di computo del compenso). <i>Colt Technology Services, Wind Tre, Tim, Vodafone c. Min. Giustizia, Min. Sviluppo economico e Min. Economia e Finanze</i>
CONCORRENZA E AIUTI DI STATO		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-437/21	Consiglio di Stato	Trasporto veloce passeggeri e trasporto ferroviario via mare - equiparazione - appalti pubblici di servizi - riserva in favore di Rete ferroviaria italiana S.p.a. - libera circolazione dei servizi – compatibilità eurounitaria di disposizione nazionale. Compatibilità con i principi euro unitari sulla libera circolazione dei servizi e sulla concorrenza di una norma nazionale che prevede l'equiparazione del trasporto marittimo veloce passeggeri tra il porto di Messina e quello di Reggio Calabria a quello di trasporto ferroviario via mare tra la penisola e la Sicilia apparendo idonea in tal modo a creare una riserva in favore di Rete ferroviaria italiana S.p.a. del servizio di collegamento marittimo ferroviario via mare anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci tra la Sicilia e la penisola. <i>Liberty Lines S.p.A. c Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Blufferries S.r.l</i>

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
Cause riunite C-363/21 e C-364/21	Corte dei Conti	Bilanci degli Stati membri - Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC 2010) – inclusione nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (elenco ISTAT) - presupposti – giurisdizione della Corte dei Conti – limitazione. Compatibilità con il Regolamento Ue n. 549/2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione Europea (SEC2010) e con la direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, di una norma nazionale che limita la giurisdizione del giudice nazionale – Corte dei Conti - competente sulla corretta applicazione del SEC 2010 soltanto ai fini della legislazione nazionale sul contenimento della spesa pubblica, precludendo il principale effetto utile per la disciplina comunitaria, ossia la verifica di trasparenza ed affidabilità dei saldi di bilancio, tramite cui accertare la convergenza dell'Italia verso l'obiettivo di medio termine (OMT) e precludendo, così, qualsiasi controllo indipendente sulla perimetrazione soggettiva dei conti della pubblica amministrazione italiana). <i>Ferrovienord S.p.A., Federazione Italiana Triathlon c Istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T.) e Ministero economia e finanze e</i>

		<i>nei confronti della Procura Generale della Corte dei Conti</i>
FISCALITA' E DOGANE		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
Cause riunite C-433/21 e C-434/21	Corte di Cassazione	Società non operative – verifica della operatività di una società- individuazione di un metodo presuntivo di determinazione del reddito minimo- divieto di discriminazione – divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento- Compatibilità con gli artt. 18 – divieto di discriminazione – e 49 – divieto di libertà di stabilimento – del TFUE di una norma nazionale che escluda dal regime fiscale antielusivo delle società non operative le sole società ed enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani e non anche le società ed enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati esteri. <i>Agenzia delle entrate c Contship Italia S.p.A.</i>
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-422/21	Consiglio di Stato	Protezione internazionale – Revoca misure di accoglienza – Interpretazione dell'art 20, par 4 e 5 - riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza - della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (dubbio sulla compatibilità

		eurounitaria di una norma nazionale che preveda la revoca delle misure di accoglienza a carico del richiedente maggiore di età e non rientrante nella categoria delle “persone vulnerabili”, nel caso in cui il richiedente stesso sia ritenuto autore di un comportamento particolarmente violento, posto in essere al di fuori del centro di accoglienza, che si sia tradotto nell’uso della violenza fisica ai danni di pubblici ufficiali). <i>Ministero dell’Interno c sig. omissis.</i>
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-304/21	Consiglio di Stato	Principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - divieto di discriminazione fondata sull’età. Compatibilità eurounitaria rispetto alle disposizioni della direttiva 2007/78 in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, all’art 10 TFUE – lotta alle discriminazioni - e all’art 21 - non discriminazione in base all’età- della Carta dei diritti fondamentali dell’UE di una disposizione nazionale che impone un limite di età di 30 anni per la partecipazione ad una selezione per posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato. <i>VT c Ministero dell’Interno</i>

<p>C-380/21</p> <p><i>ordinanza della CGUE di sospensione del procedimento fino alla pronuncia della sentenza nella causa C-33/21</i></p>	<p>Corte di Cassazione</p>	<p>Lavoratori del trasporto aereo- nozione di persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede- corretta individuazione della legislazione di sicurezza sociale applicabile- Interpretazione dell'art. 14 punto 2, lettera a), ii - legislazione di sicurezza sociale applicabile, norme particolari - del regolamento CEE 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (dubbio se la nozione di "persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede" con riferimento al settore dell'aviazione e del personale di volo, può interpretarsi come quella del "luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività", anche se l'impresa da cui dipende non ha sede, né succursale né rappresentanza permanente in tale territorio). <i>I.N.P.S. Istituto nazionale previdenza sociale c RYANAIR Designated Activity Company DAC</i></p>
<p>C-404/21</p>	<p>Tribunale ordinario di Asti</p>	<p>Diritto del membro del personale della Banca Centrale Europea (BCE) - trasferimento presso il sistema pensionistico della Banca Centrale Europea (BCE) dei diritti pensionistici maturati presso l'INPS – Interpretazione degli artt. 45 e 48 (libera circolazione dei lavoratori) del TFUE, dell'art. 4 del TUE (dovere di leale cooperazione), dell'articolo 11 dell'Allegato VIII dello Statuto dei funzionari ed altri</p>

AII. III

		Agenti dell'UE e dell'articolo 8 dell'Allegato IIIa delle Condizioni di Impiego del personale della BCE. (Dubbio se sia compatibile con il diritto unionale una normativa nazionale che non consente al lavoratore di uno Stato membro, che abbia maturato contributi presso l'Istituto di previdenza nazionale e che attualmente lavori presso la BCE, di trasferire al regime pensionistico di detta Istituzione europea i contributi pensionistici accreditati nel regime previdenziale del proprio Stato evitando; dubbio se tale diritto debba essere riconosciuto anche a prescindere dalla emanazione di una norma nazionale di attuazione o dalla stipula di uno specifico accordo tra lo Stato membro o l'istituto di previdenza nazionale e la BCE, che definisca le modalità di attuazione di detto diritto). <i>WP c Istituto nazionale della previdenza sociale e Repubblica italiana</i>
MERCATO INTERNO		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-463/21 <i>ordinanza della CGUE di sospensione del procedimento fino alla pronuncia della</i>	Consiglio di Stato	Libertà di stabilimento – libera prestazione di servizi - giochi e scommesse – gestori della raccolta del gioco – apparecchi per il gioco - riduzione delle risorse statali disponibili a titolo di aggr e compensi – principio del legittimo affidamento. Compatibilità eurounitaria, con particolare riguardo agli articoli 49 TFUE – libertà di stabilimento – e 56 TFUE – libera

<i>sentenza nelle cause riunite C-472/20 e C-482/20</i>		prestazione di servizi – e al principio europeo del legittimo affidamento, di una norma nazionale con la quale, in materia di giochi e scommesse, viene imposto, ai soli operatori con apparecchi da intrattenimento, il versamento per l’anno 2015 di una somma complessiva di 500 milioni di euro
TUTELA DEI DATI PERSONALI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-334/21 <i>ordinanza della CGUE di sospensione del procedimento fino alla pronuncia della sentenza nelle cause C-140/20 e C-817/19</i>	Tribunale di Rieti	Conservazione e accesso ai dati nelle comunicazioni elettroniche – direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. Interpretazione dell’art. 15 - limitazione del diritto alla riservatezza delle comunicazioni e dei dati sul traffico - della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche alla luce degli articoli 7 - rispetto della vita privata e della vita familiare- 8 - protezione dei dati di carattere personale - e 11 - libertà di espressione e d'informazione della Carta di Nizza (dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una normativa nazionale la quale renda il pubblico ministero organo dotato di piene e totali garanzie di indipendenza e autonomia, competente a disporre, mediante decreto motivato, l’acquisizione dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione ai fini di un’istruttoria penale e che consente al pubblico

Al. III

		ministero, in casi di urgenza, l'immediata acquisizione dei dati del traffico telefonico con successivo vaglio e controllo del Giudice procedente)
--	--	---